

del cd. carteggio permanente, oltre che sulle modalità di verifica, aggiornamento, conservazione e distruzione del materiale informativo raccolto, in particolare se anteriore all'entrata in vigore della legge n. 675/1996.

Le sopra evidenziate esigenze debbono altresì essere riferite ai dati eventualmente detenuti in sede periferica una volta eseguita la rettifica o la cancellazione presso il c.e.d.

È stata altresì rilevata la necessità della tempestiva comunicazione al c.e.d. delle informazioni detenute a livello periferico, soprattutto al fine di garantire agli interessati l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 10 della legge n. 121/1981.

Analoghe considerazioni sono state recentemente formulate in una dimensione più specifica con un provvedimento avente ad oggetto trattamenti operati presso l'Arma dei carabinieri, sia a cura della Polizia di Stato, fondati su dati personali risultati inesatti o non aggiornati (*Prov. 17 gennaio 2002*).

Con specifico riguardo a questo profilo, si è in particolare sottolineato che anche i trattamenti effettuati da organi o uffici di polizia concernenti dati memorizzati o destinati a confluire nel centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, ovvero trattati in base ad espresse disposizioni di legge per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati devono essere effettuati, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, legge n. 675/1996, nel pieno rispetto, in particolare, della disciplina contenuta nell'art. 9 della medesima legge, sotto il profilo della liceità e della correttezza, dell'esattezza e dell'aggiornamento, della pertinenza e della completezza, nonché della non eccedenza rispetto alle finalità istituzionali, e, infine, della conservazione per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono trattati.

Al riguardo, è stata richiamata l'attenzione sulla necessità che gli uffici e i comandi di polizia verifichino periodicamente la rispondenza dei dati trattati ai requisiti menzionati e, ove necessario, modifichino, integrino o cancellino i dati in possesso, tenendo conto anche dei diversi esiti processuali delle vicende eventualmente documentate su iniziativa dell'interessato. Tali attività assumono particolare rilievo al fine di evitare effetti pregiudizievoli per i diritti dei cittadini e per la stessa efficacia dell'azione di polizia.

In effetti, la questione di cui è stata investita l'Autorità ha dato modo di rilevare che il flusso delle informazioni, per esempio dall'ufficio giudiziario all'ufficio di polizia che ha attivato il procedimento e tra uffici di polizia, è ancora strutturato in modo tale da non consentire che i dati possano essere completi in ogni sede interessata, mancando idonei dispositivi che assicurino organicamente e sistematicamente un effettivo aggiornamento, soprattutto quando il procedimento si conclude con un provvedimento favorevole nei confronti del cittadino o sia nuovamente definito a suo favore in altri gradi di giudizio.

In considerazione di tali rilievi, è stata quindi sottolineata la necessità di introdurre opportune modifiche normative e, al riguardo, la stessa adozione del testo unico entro il 31 dicembre 2001 si configura come una possibile via per dare definitiva sistemazione alle disposizioni che applicano i principi in materia di dati personali nel settore della giustizia e dell'attività di polizia.

18**Sistema di informazione Schengen**

Nel corso dell'anno sono state presentate al Garante, quale Autorità di controllo sulla sezione nazionale del Sistema Informativo Schengen (N.SIS), numerose richieste di verifica dell'eventuale registrazione, in tali archivi, di dati personali dei soggetti interessati e della liceità dei relativi trattamenti, ai sensi della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e dell'articolo 11 della legge italiana di ratifica (l. 30 settembre 1993, n. 388).

Al riguardo, il Garante ha precisato che gli interessati possono presentare ai suoi uffici una richiesta di verifica dei dati personali che li riguardano inseriti nel S.I.S. e chiederne la rettifica o la cancellazione (accesso indiretto). Al contrario, esso non ha alcun compito istituzionale, diretto o indiretto, in materia di adozione, concessione o revoca dei provvedimenti amministrativi che possono costituire presupposto delle segnalazioni nel S.I.S., ai sensi degli articoli 94-100 della predetta Convenzione (espulsioni, respingimenti alla frontiera, ecc.), né poteri di controllo sulla legittimità degli stessi. Per ogni richiesta avverso tali provvedimenti, quindi, gli interessati sono stati invitati a rivolgersi ai competenti organi o uffici del Ministero dell'interno o ad un organo giurisdizionale.

In numerose ipotesi, le istanze presentate a questa Autorità hanno riguardato provvedimenti amministrativi sfavorevoli in materia di ingresso e soggiorno nel nostro Paese, quali, ad esempio, casi di diniego del rilascio di visti. Nelle situazioni in cui tale diniego era imputabile a segnalazioni inserite nel S.I.S. dagli organi competenti di altri Stati che aderiscono all'Accordo di Schengen, per procedere all'accertamento richiesto, il Garante – in base alla procedura di consultazione prevista dall'art. 114, comma 2, della Convenzione – ha preventivamente acquisito il parere dell'omologa Autorità di controllo del Paese interessato.

In altri casi, gli interessati hanno invece lamentato di essere vittime di usurpazione d'identità, oppure hanno segnalato casi di omonimia.

L'Autorità ha anche fatto presente al Dipartimento della sicurezza pubblica che, nel caso di richieste di accesso presentate dagli interessati agli organi competenti di altri Paesi, nei quali sia previsto l'accesso diretto in ordiné a segnalazioni effettuate dalle autorità italiane, le informazioni richieste dagli uffici S.I.R.E.N.E dei Paesi interessati possono essere rilasciate direttamente dall'ufficio S.I.R.E.N.E. italiano, fatta salva l'informativa al Garante.

L'Autorità, infine, ha sensibilizzato il predetto Dipartimento circa la necessità di assicurare – anche attraverso nuove istruzioni agli uffici periferici competenti – la massima speditezza nelle procedure per il riscontro delle verifiche effettuate dal Garante e un sempre più accurato e tempestivo aggiornamento dei dati.

Da ultimo, il Garante ha avviato le procedure per impostare la realizzazione di una *newsletter* e del nuovo sito *web* dell'Autorità di controllo comune Schengen (Acc) avente sede a Bruxelles, iniziativa intrapresa a seguito della presidenza della medesima Autorità assunta dal Garante, in persona del suo segretario generale.

Sanità

19 Considerazioni generali

Nel corso del 2001, il quadro normativo delineato dal legislatore delegato del 1999 per la disciplina del trattamento dei dati sulla salute in ambito sanitario non ha trovato completa definizione.

La mancata adozione, infatti, del regolamento del Ministro della sanità, con il quale dovranno essere previste modalità semplificate per le informative di cui all'art. 10 della l. n. 675/1996 e per la prestazione del consenso (art. 2, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282), ha reso finora priva di efficacia la volontà del legislatore delegato di uniformare la disciplina del trattamento dei dati sulla salute da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Deve evidenziarsi che tale persistente inadempimento ha comportato rilevanti difficoltà nell'applicazione della normativa – soprattutto da parte degli organismi sanitari pubblici – anche in ragione del fatto che compete al suddetto regolamento il compito di provvedere alla ricognizione di tutti i trattamenti dei dati sulla salute effettuati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e, quindi, alla specificazione dei tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguitate (artt. 22, comma 3-bis e 23, comma 1-ter, l. n. 675/1996).

In diverse occasioni il Garante ha sottolineato l'urgenza di provvedere alla suddetta ricognizione, al fine di ridefinire su basi più rispettose dei diritti della personalità i trattamenti legati alle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'art. 17 del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, specificamente dedicato alla “tutela della salute”.

Si tratta di un provvedimento attraverso il quale devono essere attuati i principi vincolanti del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135 (artt. 2-4) e che in primo luogo presuppone una preventiva valutazione della stretta pertinenza e necessità dei dati e delle operazioni rispetto alle finalità in ciascun caso perseguitate.

Il richiamo a tali principi è stato ribadito nella nota prot. n. 10243/01 del 30 agosto 2001, con cui l'Autorità si è espressa in ordine alla legittimità della procedura posta in essere da una azienda sanitaria locale allo scopo di effettuare i controlli necessari alla liquidazione delle somme spettanti ai medici di medicina generale partecipanti ad un programma di valutazione-rilevamento della popolazione anziana attraverso la compilazione di schede anonime recanti soltanto un numero progressivo. In particolare, l'azienda chiedeva di verificare la correttezza della trasmissione all'azienda, da parte dei medici, di un elenco nominativo dei soggetti sottoposti a rilevamento. Ciò unitamente alle schede, ma in busta chiusa separata, avendo cura che ai numeri indicati sulle schede corrispondano, progressivamente, i nominativi dei medesimi soggetti.

In tale occasione il Garante, dopo aver chiarito che il trattamento dei dati sensibili finalizzato alla suddetta attività di controllo è espressamente autorizzato dall'art. 17, comma 1, lett. b) ed h), del d.lg. n. 135/1999, ha precisato che lo stesso, pur in assenza delle predette disposizioni regolamentari del Ministro della salute, deve essere effettuato nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2-5 del medesimo decreto legislativo, verificando che i dati richiesti siano essenziali per svolgere l'anzidetta attività di controllo e che non si possa procedere – anche caso per caso – mediante il trattamento di dati anonimi o di dati non sensibili (art. 3, comma 1, d.lg. n. 135/1999). Ha quindi aggiunto che, una volta verificata l'indispensabilità della richiesta di tali dati, l'apertura delle buste contenenti gli estremi identificativi degli interessati potrà avvenire solo se necessaria al perseguitamento della menzionata finalità di controllo (art. 4, comma 1, d.lg. n. 135/1999).

Il Garante ha infine rammentato l'obbligo di conservare i dati sulla salute separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo, nonché quello di ricorrere a tecniche di cifratura o codici identificativi ogniqualsiasi i medesimi dati siano contenuti in elenchi, registri o banche dati, ovvero siano tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati (art. 3, commi 4 e 5, d.lg. n. 135/1999).

Ai medesimi principi generali, l'Autorità ha fatto riferimento nella nota prot. n. 1110/01 del 1° febbraio 2002, relativa al contrassegno per i veicoli destinati al trasporto di persone disabili, osservando che, sebbene il codice della strada e il regolamento di esecuzione autorizzino i comuni a raccogliere, utilizzare e diffondere legittimamente dati personali di natura sensibile, come la condizione di *handicap*, ciò deve pur sempre avvenire nel rispetto dei citati principi di pertinenza e di non eccedenza. Ha quindi invitato il Governo a valutare la possibilità di modificare il modello di contrassegno previsto dal regolamento di attuazione del codice. Ciò potrebbe avvenire omettendo le generalità del beneficiario, ovvero riportandole sul lato posteriore del contrassegno, indicando esclusivamente il comune competente e il numero di autorizzazione: in tal modo, si potrebbe comunque risalire al titolare del permesso per verificarne la validità ed il suo corretto utilizzo. In attesa delle modifiche normative, l'Autorità ha comunque invitato i comuni a consentire agli interessati di evitare di riportare sui contrassegni le proprie generalità ovvero di cancellarle.

Il Garante è poi intervenuto nei confronti di una azienda ospedaliera che, in violazione del divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 23, comma 4, l. n. 675/1996), aveva esposto in una bacheca ubicata nel corridoio di un reparto di chirurgia la lista dei degenzi da sottoporre ad intervento chirurgico (nota del 4 giugno 2001).

Con riferimento alle modalità di applicazione dell'art. 23 della legge n. 675/1996, in diverse occasioni l'Autorità ha dovuto segnalare ai titolari del trattamento la necessità di conformare le comunicazioni dei dati personali relativi allo stato di salute degli interessati al principio di cui al comma 2 del medesimo articolo, secondo cui "i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare" (v. da ultimo *Provvti* 19 e 27 febbraio 2002, in *Bollettino* n. 25, p. 10 e 12; *Provvti* 20 marzo 2002, in *Bollettino*, n. 26, p. 5 e 7).

Nello svolgimento dei suoi compiti, il Garante ha poi provveduto a rinnovare l'autorizzazione generale al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione n. 2/2002, pubblicata nel supplemento ordinario alla *G.U.* n. 83 del 9 aprile 2002).

Il nuovo testo, che sostanzialmente riproduce la formulazione precedente (la cui efficacia era stata differita al 31 gennaio 2002 con deliberazione del Garante del 31 dicembre 2001), presenta tuttavia alcuni profili di novità anche per quanto attiene il termine di efficacia (fino al 30 giugno 2003) e l'introduzione di un termine transitorio – fissato nel 31 maggio 2002 – entro il quale ciascun titolare dovrà adeguare il trattamento dei dati sulla salute alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 2/2000.

Con riguardo all'attività autorizzatoria, l'Autorità ha più volte dovuto precisare che le istanze di autorizzazione ricevute non necessitavano di specifici pronunciamenti. Alcune aziende ospedaliere, ad esempio, hanno chiesto l'autorizzazione a rilasciare copia della cartella clinica relativa al ricovero di pazienti ad avvocati che, nell'esercizio del mandato ricevuto, avevano presentato istanza di accesso ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/1990.

In tali occasioni il Garante, dopo aver chiarito che la questione riguarda più direttamente la normativa sull'accesso ai documenti amministrativi – e che spetta quindi alle aziende stesse verificare in concreto, caso per caso, l'esistenza dei presupposti di applicabilità degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 (profili sui quali si soffrono il par. 8) –, ha poi precisato che il d.lg. n. 135/1999, nell'integrare la normativa sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici, ha stabilito che si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti effettuati per l'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi o comunque per permettere a terzi di difendersi in sede giudiziaria (art. 16, comma 1, lett. *c* e *b*), d.lg. n. 135/1999).

Occorre infine menzionare alcune precisazioni fornite dal Garante nell'ambito dell'esame di alcuni ricorsi presentati ai sensi dell'art. 29 della l. n. 675/1996.

In particolare, esaminando il ricorso con il quale un ricorrente chiedeva ad una azienda ospedaliera di accedere ai risultati di una serie di esami effettuati e di conoscere il significato di alcuni codici utilizzati nella formulazione della diagnosi, è stato precisato che la cartella clinica, ove già consegnata all'interessato, farebbe piena fede dei riscontri clinico-diagnostici effettuati. IL Garante ha accolto il ricorso nella parte in cui si chiedeva di conoscere il significato dei suddetti codici. Ciò tenendo conto che l'art. 13 della l. n. 675/1996 prevede che i dati devono essere comunicati all'interessato "in forma intelligibile" e che l'art. 17, comma 9, del

d.P.R. n. 501/1998 obbliga il titolare ad adottare “le opportune misure volte, in particolare, ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato” (nota 26 marzo 2001, n. 4230/14834).

In altra occasione, l’Autorità si è pronunciata in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali del ricorrente e a quelli della relativa figlia minore, raccolti da un medico nel corso di visite specialistiche effettuate tramite colloqui e test sulla minore. In proposito il Garante ha riconosciuto il diritto del ricorrente di accedere a tutta la documentazione in possesso del medico (disegno della famiglia, test *Patte Notre*, anamnesi, appunti), muovendo dalla considerazione che la l. n. 675/1996 è applicabile a qualunque informazione di carattere personale relativa a soggetti identificati o identificabili e costituita anche da suoni o da immagini (quale quella che può essere riportata in un disegno), ovvero compresa al loro interno o nell’ambito di dichiarazioni o di altre forme di manifestazione del pensiero (*Prov. 28 novembre 2001, in Bollettino n. 23, p. 57*).

L’Autorità ha inoltre esaminato il ricorso con il quale un insegnante aveva chiesto al provveditorato agli studi la cancellazione o la trasformazione in forma anonima della dicitura “portatore di *handicap*” che era riportata accanto al suo nome in un elenco affisso in bacheca di lavoratori trasferiti: riconosciuta l’illiceità del trattamento, il Garante ha vietato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di diffondere ulteriormente, anche presso altri uffici, il dato sensibile relativo all’*handicap* della ricorrente ed ha invitato l’amministrazione medesima a sostituirlo con diciture generiche o codici numerici (ritenendo peraltro non idonea la soluzione di apporre il riferimento alla l. n. 104/1992). Ottemperando alle indicazioni dell’Autorità, il Ministero dovrà pertanto impartire agli uffici idonee disposizioni in grado di assicurare il rispetto della dignità delle persone. Tale cautela dovrà essere adottata non solo riguardo agli elenchi affissi in locali aperti al pubblico, ma anche nelle graduatorie ad uso interno o nella compilazione di altri atti amministrativi (*Prov. 27 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, p. 51*).

È noto infine che già la legge finanziaria per il 2001 (l. 23 dicembre 2000, n. 388) ha disposto l’abrogazione delle disposizioni di legge che prevedevano l’introduzione della carta sanitaria elettronica (leggi nn. 449/1999, art. 59, lett. i), e n. 39/1999) ed ha al tempo stesso previsto l’inserimento dei dati sanitari nei documenti d’identità elettronici (tema sul quale si rinvia al paragrafo n. 10).

20**Informazioni genetiche**

Il legislatore delegato del 1999 aveva previsto che il trattamento dei dati genetici, da chiunque effettuato, dovesse essere oggetto di un' apposita e specifica autorizzazione del Garante (art. 17, comma 5, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, come integrato e modificato dall'art. 16 del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).

In proposito, si deve evidenziare che l'Autorità, benché con deliberazione del 2 maggio 2000, abbia dato avvio alla complessa procedura prevista per l'emanazione della suddetta autorizzazione (*"sentito il Ministro della sanità che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità"*), ha successivamente ritenuto – alla luce sia delle difficoltà incontrate nella stesura del testo, sia di indicazioni e suggerimenti ricevuti dagli esperti – di approfondire la materia lasciando nel frattempo inalterata la disciplina già contenuta nell'autorizzazione n. 2/2000 per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (punto 2, lett. b)), recentemente riprodotta nell'autorizzazione n. 2/2002.

Allo stato, ferme restando alcune esclusioni soggettive e limitazioni nelle finalità, il trattamento dei dati genetici è consentito, sulla base del consenso scritto dell'interessato (ai sensi degli artt. 22 e 23, l. n. 675/1996), *“limitatamente alle informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute dell'interessato, di un terzo o della collettività”*. Si rende invece necessaria un'apposita autorizzazione del Garante nel caso in cui manchi il consenso dell'interessato e il trattamento sia finalizzato a tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività. L'inosservanza delle prescrizioni impartite dal Garante attraverso lo strumento autorizzatorio resta punita con sanzione penale (art. 37 l. n. 675/1996).

Come già ricordato nella relazione annuale per l'anno 2000, l'Autorità, a causa di alcune notizie di stampa che annunciavano l'avvio di un importante progetto di ricerca genetica sulle popolazioni sarde della regione dell'Ogliastra, si è avvalsa dei poteri conferitigli dal legislatore (art. 32, comma 1, l. n. 675/1996) ed ha chiesto precise informazioni circa le finalità e le modalità del trattamento. A seguito di tale iniziativa l'Autorità ha avuto diversi contatti con ricercatori coinvolti nel progetto, volti per lo più a accertare come le suddette indagini genetiche possano essere realizzate nel rispetto delle norme che tutelano la riservatezza dei dati personali.

Nel mese di luglio 2001, analoga vicenda ha riguardato le popolazioni del Cilento. Anche in questo caso la stampa ha dato notizia dell'imminente avvio di ricerche genetiche nella zona ed il Garante ha immediatamente inoltrato richieste di informazioni ai sindaci di nove Comuni facenti parte del Parco nazionale del Cilento. Dalle risposte pervenute è emerso che, allo stato, le suddette popolazioni non erano oggetto di alcuna indagine di tipo genetico, bensì di uno studio di fattibilità diretto ad accettare in via preliminare se i suddetti Comuni possano essere considerati quali *“isolati genetici”* su cui avviare un progetto di ricerca genetica di popolazione.

Nei giorni 21-22 marzo 2002 si è infine tenuta presso la sede dell'Autorità e con il patrocinio della stessa, la Conferenza internazionale sulle *“Implicazioni giuridiche e psicosociali della genetica umana”*.

Tale Conferenza, organizzata dal Consiglio nazionale delle ricerche in collaborazione con l'*Einstein Institute for Science, Health & the Courts* (EINSHAC, istituzione americana che pone al centro della propria attenzione l'impatto delle nuove tecnologie e delle scoperte scientifiche nel contesto giudiziario), si è rivelata un'importante occasione di confronto fra ricercatori, genetisti, medici e psicologi che operano nel campo della consulenza genetica e magistrati impegnati nel settore.

In tale occasione sono state affrontate anche delicate questioni relative all'impatto delle applicazioni genetiche nei procedimenti giudiziari, con riferimento alla possibilità di armonizzare in un'ottica internazionale le norme e le procedure per l'uso di test genetici nei procedimenti civili e penali e nella pratica medica.

21**AIDS**

Nel corso di questi anni l'Autorità è stata più volte chiamata a ribadire la specialità delle norme sull'AIDS, disposizioni espressamente fatte salve dall'art. 43, comma 2, della legge n. 675/1996, contenute nella legge 5 giugno 1990, n. 135.

Alcune recenti osservazioni in tema di AIDS sono infatti contenute in un parere, reso dal Garante alla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'esercizio della sua funzione consultiva (art. 31, comma 2, l. n. 675/1996), in merito allo schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata-ordinaria e dell'equo indennizzo a militari e a dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In tale occasione l'Autorità, richiamando alcune decisioni del 1998 (riportate nella *Relazione 1999*, p. 53), ha sottolineato la necessità di adeguare lo schema di regolamento alle disposizioni contenute nella legge n. 135/1990 in materia di AIDS, precisando, con riferimento al verbale di accertamento di infermità, che quando il giudizio diagnostico riguarda casi di infezione da HIV/AIDS, esso deve essere consegnato dapprima al solo interessato, per le sue valutazioni. Quindi, ove questi ritenga di chiedere o di non opporsi all'ulteriore prosecuzione del procedimento, gli uffici sono tenuti ad adottare specifiche cautele, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 3 del d.lg. n. 135/1999, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei dati ivi contenuti, in modo da limitarne rigorosamente la conoscibilità (parere del 3 maggio 2001).

Rapporto di lavoro

22

Tutela dei dati personali dei lavoratori e dati valutativi

L'Autorità si è pronunciata in più di un'occasione sul tema della protezione dei dati personali nel settore del diritto del lavoro, con riferimento tanto all'ambito del lavoro pubblico quanto a quello del lavoro privato, con particolare riguardo all'accesso ai dati personali trattati dal datore di lavoro nel corso dello svolgimento del rapporto (*Prov. 31 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, p. 9*).

Analogia attenzione è stata rivolta agli aspetti inerenti alla liceità e alla correttezza dei trattamenti dei dati personali dei lavoratori dipendenti nel rispetto dei principi di pertinenza, finalità e non eccedenza sanciti all'art. 9 della legge n. 675/1996. Su questo punto, e in riferimento specifico ai fenomeni di ritenuto assenteismo e di eventuale non veritiera certificazione sanitaria, l'Autorità ha affermato che il datore di lavoro può far valere i propri diritti oltre che nei modi consentiti dalla citata legge (e indicati nel menzionato art. 9), anche in conformità a quanto stabilito nell'autorizzazione generale al trattamento di dati sensibili nel rapporto di lavoro. È stato altresì sottolineato che il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza deve essere perseguito in modo rigoroso anche nell'individuare i competenti destinatari di eventuali comunicazioni e nel redigere note informative dense di elementi conoscitivi (*Prov. ti 24 e 28 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pp. 46 e 48*).

Il ricorso ai principi di pertinenza e non eccedenza ha poi consentito all'Autorità di ritenere che la dicitura "pignoramento" apposta sulla busta-paga per motivare una ritenuta operata sullo stipendio contrasta con la disciplina sulla protezione dei dati personali, rendendo conoscibili a terzi delicati aspetti della vita privata del lavoratore. Si è inoltre rilevato che le finalità di documentazione e di trasparenza all'interno del rapporto di lavoro possono essere comunque soddisfatte mediante il ricorso a differenti dizioni o a codici identificativi che rendano enucleabile la ritenuta operata senza descriverla specificamente (*Prov. 19 febbraio 2000, in Bollettino n. 25, p. 34*)

Per quel che concerne invece il diritto di accesso del lavoratore ai dati che lo riguardano, il Garante ha più volte precisato che esso non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, e in tal guisa ha affermato che, stante la richiamata distinzione tra tali diritti (ai sensi, rispettivamente, dell'art. 13 della legge n. 675/1996 e dell'art. 22 della legge n. 241/1990), è possibile presentare un'ampia richiesta di accesso al complesso dei dati, ivi compresi quelli valutativi (*Prov. ti 7 e 14 marzo 2001, in Bollettino n. 18, p. 15 e 32; Prov. ti 10 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, p. 6 e 36*), mentre non è possibile domandare copia integrale di atti, relazioni, verbali o di altri documenti contenenti dati personali, quando i medesimi siano stati già forniti attraverso la loro estrazione e messa a disposizione, anche se su supporti diversi dagli originali (*Prov. ti 19 aprile e 30 ottobre 2001, in Bollettino n. 19, p. 12 e n. 23, p. 86*).

In conformità alle precedenti pronunce, peraltro, l'Autorità ha posto in evidenza il principio in base al quale il diritto tutelato dall'art. 13, comma 1, legge n. 675/1996 permette all'interessato di accedere ai dati personali che lo riguardano comunque trattati dal titolare del trattamento; ai sensi del citato art. 13, infatti, è possibile proporre un'istanza volta ad avere contezza anche del complesso (o, come nel caso di specie, di una particolare tipologia) dei dati personali del richiedente. A fronte di un'istanza di questo tipo, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 13 e 17 del d.P.R. n. 501/1998, il responsabile o gli incaricati del trattamento devono quindi estrarre i dati oggetto di accesso e comunicarli all'interessato senza ritardo (*Prov. 24 luglio 2001, in Bollettino, n. 22, p. 32*).

Con la medesima pronuncia si è, inoltre, nuovamente sottolineato che le domande di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996 non richiedono alcuna motivazione da parte dell'istante, né tantomeno la dimostrazione della necessità di acquisire i dati per difendere un diritto in giudizio. Con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, non ha rilevanza il richiamo a disposizioni regolamentari (attuative della citata l.n. 241/1990) relative ad ipotesi di esclusione dall'accesso di determinati tipi di atti. Parimenti l'Autorità ha rilevato che l'esercizio del menzionato diritto di accesso *ex art. 13* non è soggetto a limitazione o differimento

secondo i presupposti previsti per il diverso diritto di accesso ai documenti amministrativi, né può essere precluso in ragione della circostanza che i dati oggetto di domanda sono contenuti in documenti in passato esibiti all'autorità giudiziaria su sua richiesta.

Da un punto di vista meramente operativo si è ricordato che tali dati possono “essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero con prospettazione mediante mezzi elettronici o comunque automatizzati. Se vi è richiesta, si provvede in ogni caso alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico” (*Prov. 24 luglio 2001, in Bollettino n. 22, p. 32*). Ove poi l'estrazione di dati personali risulti particolarmente difficoltosa, l'adempimento delle richieste del dipendente può avvenire anche attraverso l'esibizione e/o la consegna in copia della relativa documentazione (*Prov. ti 19 luglio e 27 dicembre 2001, in Bollettino n. 22, p. 38 e n. 23, p. 72*).

L'importanza di questa modalità alternativa si evidenzia nei casi in cui, accanto a tipologie di dati di più facile reperimento o estrazione, ne possono essere richiesti dal dipendente altri dei quali occorre accertare in via preliminare l'effettiva esistenza e la cosiddetta “afferenza” alla persona interessata, oltre che dati il cui medesimo reperimento può esigere indagini e approfondimenti particolari nell'ambito di una struttura aziendale articolata, specie con riguardo a documenti risalenti nel tempo.

Rispetto al complesso di dati personali detenuti in modalità cifrata o comunque in forma non immediatamente leggibile a ciascun incaricato del trattamento, l'Autorità ha precisato che gli stessi conservano la natura di dato personale qualora siano riconducibili ad una determinata persona identificata o identificabile. In tali casi il titolare del trattamento, a fronte di una richiesta di accesso, deve comunque provvedere, ai sensi dell'art. 17, comma 6, d.P.R. n. 501/1998, alla “messa in chiaro” dei dati medesimi in modo che la loro comprensione risulti agevole (*Prov. 21 novembre 2001, in Bollettino n. 23, n. 69*).

In ordine al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, è stato affermato che il consenso degli interessati non deve essere chiesto (*Prov. 30 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, p. 35*), stante l'applicazione in tali ipotesi delle disposizioni di cui agli artt. 22, commi 3 e 3-bis e 27 della l. n. 675/1996, disciplinanti il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici. Inoltre, per quanto riguarda più specificatamente il trattamento dei dati sensibili da parte dei datori di lavoro pubblici, l'art. 3 del d.lg. n. 135/1999 ha introdotto a carico dei soggetti pubblici una serie di obblighi e cautele da rispettare relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali, senza porre peraltro un obbligo di assoluta e integrale “segretazione” dei dati personali sensibili da parte dell'ente pubblico datore di lavoro. L'ente, tuttavia, è tenuto a impiegare tecniche, codici o altri sistemi che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità e unicamente per lo svolgimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali il trattamento è effettuato (art. 3, commi 4 e 5, d.lg. n. 135/1999).

A questo proposito, peraltro, l'Autorità ha affermato che i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale devono essere conservati “separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo”.

Il principio della conservazione separata rileva, tuttavia, in modo parzialmente diverso a seconda delle modalità di raccolta di atti e documenti del dipendente, come nel caso di fascicolo personale cartaceo, il quale presenta caratteristiche di unitarietà e, per le finalità di cui all'art. 9 del d.lg. n. 135/1999, può richiedere il periodico utilizzo anche di dati riguardanti lo stato di salute o relativi a varie vicende del dipendente medesimo.

Questa particolarità non elimina la necessità di dare congrua applicazione al principio della conservazione separata anche in riferimento ai fascicoli personali cartacei, i quali, pur dovendo mantenere la loro unitarietà in relazione a singoli dipendenti interessati, richiedono l'adozione di cautele per assicurare, con opportuni accorgimenti, l'osservanza del richiamato principio di separazione (ad esempio, utilizzando sezioni o sottofascicoli dedicati alla custodia di eventuali dati sensibili, da conservare chiusi o comunque con modalità che cirscrivano la possibilità di una loro indistinta consultazione nel corso di ordinarie attività amministrative).

Infine, con riferimento alle procedure di valutazione poste in essere dai datori di lavoro nei riguardi dei loro dipendenti, l'Autorità ha affermato che devono essere considerate come dati personali ai sensi della definizione

di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 675/1996 tutte le informazioni, anche se comprese in atti recanti giudizi e valutazioni, che contengano alcuni elementi distintivi del soggetto al quale si riferiscono, benché annotati in schede, note di qualifica o documenti dello stesso genere. Ciò comporta il diritto, per ciascun lavoratore interessato, di accedere a dati personali contenuti anche all'interno di note di qualifica e giudizi che lo riguardano e non anche, in mancanza di delega o procura, a quelli relativi ad altri colleghi (*Provvi. 6 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, p. 24*).

Tali elementi distintivi varino a comporre il quadro dei "dati" dell'interessato relativi alle attitudini, alle capacità, al rendimento e alle prospettive di impiego e carriera, e possono confluire in un fascicolo personale contribuendo così a definire un quadro di riferimento per il datore di lavoro avente precisi effetti sulla persona.

Ad ogni modo, occorre tenere presente che tali informazioni personali provengono anche da valutazioni che restano espressione del libero e soggettivo convincimento del "valutatore" benché, per effetto degli specifici diritti riconosciuti dalla l. n. 675/1996, non possano essere sottratti al diritto di accesso dell'interessato. Questo ultimo gode, infatti, in conformità alla normativa comunitaria contenuta nella direttiva n. 95/46/CE – e già ampiamente attuata dalla l. n. 675/1996 –, di un diritto soggettivo a conoscere le informazioni di carattere personale che lo riguardano, anche nei casi in cui tali dati personali non siano eventualmente suscettibili di correzione in quanto contenuti nell'ambito di un giudizio o di una valutazione.

In conclusione, l'Autorità ha rilevato che il diritto di accesso non limita in alcun modo l'invocato "diritto alla libertà di pensiero" del datore di lavoro, poiché il diritto dell'interessato a conoscere dati che lo riguardano non comporta di per sé il diritto ad ottenere una rettifica di dati personali riportati all'interno di valutazioni rimesse al discrezionale apprezzamento del datore di lavoro (*Provvti 10 ottobre e 5 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, p. 88 e 96*).

La complessa problematica – che in altri Paesi europei appare già pacifica – è venuta al pettine in senso più ampio, anche in riferimento ai dati personali contenuti nell'ambito di altri tipi di giudizi e valutazioni, ad esempio nei settori medico-assicurativi. Essa richiederà indubbiamente ulteriori approfondimenti, alcuni dei quali già maturi (come quello relativo all'esclusione dell'accesso delle coordinate identificative della persona fisica che cura le valutazioni all'interno dell'azienda o ufficio), altri meritevoli di riflessione (si pensi al profilo concernente il momento temporale in cui i giudizi e le valutazioni vengono a giuridica esistenza).

23**Informative e controllo a distanza del personale**

L'impiego di sistemi informativi nel rapporto di lavoro e le forme del controllo a distanza del personale, con riguardo specifico alla videosorveglianza, sono temi di crescente attualità.

Sull'argomento si è richiamata più volte l'attenzione, in particolare, sul principio contenuto nell'art. 4 della legge n. 300/1970 che sancisce il divieto del "controllo a distanza dell'attività dei lavoratori".

Tale norma distingue l'ipotesi dell'utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature avente mera finalità di controllo dell'attività dei lavoratori (comma 1) dall'ipotesi in cui l'uso dei medesimi impianti e apparecchiature risponda ad esigenze di tipo organizzativo e produttivo (comma 2). In questo secondo caso è consentito il controllo a distanza dei lavoratori solo se l'installazione dei predetti mezzi viene concordata previa-mente con le rappresentanze sindacali aziendali.

Sul punto, l'Autorità ha poi ricordato che la direttiva comunitaria n. 95/46/CE e la Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa comportano l'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini (quali quelle registrate nei controlli video), qualora permettano di identificare un soggetto anche in via indiretta, e ha evidenziato che la legge n. 675/1996, attuativa della citata Convenzione, ha considerato quale "dato personale" qualunque informazione che permetta l'identificazione, anche in via indiretta, dei soggetti interessati, ivi compresi i suoni e le immagini (art. 1, comma 1, lett. c)).

Un'altra questione nella quale è intervenuto il Garante, sempre in tema di controllo a distanza dei lavoratori, ha riguardato le modalità di controllo da parte del datore di lavoro degli accessi alle reti telematiche ad opera del personale e l'uso della posta elettronica.

In proposito è in preparazione un provvedimento generale, in particolare per quel che concerne il controllo delle *e-mail* dei lavoratori dipendenti (v. anche *Comunicato stampa* 7 luglio 2001, in *Bollettino* n. 22, p. 94); sono stati per contro posti in essere alcuni specifici accertamenti di carattere preliminare in riferimento ai profili dell'informativa ai lavoratori interessati, del principio di proporzionalità nel trattamento dei dati, della tra-sparsità dei controlli e dei limiti entro i quali gli stessi sono consentiti ex art. 4 della legge n. 300/1970, disciplina espressamente fatta salva dall'art. 43, comma 2, l. n. 675/1996.

In materia di videosorveglianza, sono stati altresì compiuti accertamenti ispettivi nei luoghi di lavoro a seguito di segnalazioni e reclami pervenuti in riferimento a realtà commerciali (cfr. atto di contestazione di violazione amministrativa del 3 settembre 2001) e ricreative (scuole e locali per lo svolgimento di attività sportive) nelle quali il sistema non era finalizzato ad effettuare un controllo diretto sul lavoratore, essendo orientato a perseguire diversi e altri profili di sicurezza.

Su tale aspetto, inoltre, e in generale sul problema delle procedure di informazione e di controllo a distanza del personale, l'Autorità è impegnata attivamente in un dibattito in corso in ambito comunitario tra i rappre-sentanti delle autorità garanti dei Paesi membri dell'Unione europea, costituito ai sensi dell'art. 29 della direttiva 95/46/CE, che dovrebbe concludersi con l'approvazione di una decisione comune entro il mese di maggio del 2002.

24**Annunci di lavoro**

Con riguardo alla fase dell'instaurazione del rapporto di lavoro, il Garante ha effettuato ulteriori verifiche rispetto a quelle già avviate (e in parte concluse) nel 2000 (e sulle quali si rinvia alla precedente relazione annuale) su un campione significativo di annunci di lavoro pubblicati su alcuni quotidiani curati da soggetti operanti nel settore dell'intermediazione di lavoro (società di selezione o di ricerca del personale, società di lavoro temporaneo).

Dette verifiche hanno evidenziato un'alta percentuale di violazioni delle disposizioni poste dalla legge n. 675/1996, con particolare riguardo ai profili dell'informativa e dell'acquisizione del consenso. In conseguenza di ciò si sono avviati alcuni procedimenti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 39, comma 2, legge n. 675/1996.

Gli annunci con riferimento ai quali sono state contestate le violazioni indicate contengono, infatti, soltanto una sintetica richiesta ai candidati interessati di inviare il *curriculum*, priva delle informazioni che, in virtù dell'art. 10 della legge n. 675/1996, devono essere rese all'interessato previamente rispetto alla raccolta dei dati personali, nonché l'invito a rilasciare un consenso al trattamento, peraltro impropriamente definito "autorizzazione ai sensi della l. n. 675/1996".

In questo modo gli interessati non possono acquisire, neanche indirettamente, indicazioni relative alle caratteristiche del trattamento dei dati che i destinatari dei *curricula* così sollecitati si accingono ad effettuare (in relazione, per esempio, alle modalità, alle eventuali finalità ulteriori, all'ambito di comunicazione o diffusione dei dati conferiti, con particolare riguardo alle categorie dei destinatari, all'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge).

In relazione alla diversa ipotesi in cui gli autori dell'annuncio si avvalgano di caselle postali cui inviare i *curricula*, o di altre modalità atte a preservarne l'anonimato (impedendo così all'interessato l'individuazione del titolare del trattamento), è stata ravvisata la necessità di ulteriori accertamenti, specie di carattere ispettivo, al fine di risalire alla loro identità, dovendosi verificare anche, in tali casi, l'eventuale violazione di disposizioni rilevanti sul piano penale.

Alla luce di queste considerazioni il Garante, con un provvedimento a carattere generale, ha segnalato alle società rispetto alle quali sono state accertate le violazioni menzionate ed agli organismi pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati la necessità di conformare la raccolta ed il successivo trattamento dei dati personali alle disposizioni contenute nella l. 675/1996, indicando contestualmente anche soluzioni operative volte a favorire l'attuazione in concreto dei principi di lealtà e correttezza nel trattamento dei dati personali, sin dal momento di pubblicazione degli annunci di lavoro (*Prov. 10 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, p. 22* e vedi anche il *Prov. 13 gennaio 2000*).

Nel dettaglio, si è specificato che gli annunci di lavoro richiedono una chiara informativa tale da evidenziare l'insieme degli elementi indispensabili per un conferimento consapevole dei dati e, ove necessario, per l'acquisizione di un consenso informato e specifico. È stato così sottolineato che l'informativa può essere effettuata anche ricorrendo a messaggi brevi e in stile colloquiale (omettendo superflue "assicurazioni" circa il rispetto della normativa sulla *privacy*), che permettano ai candidati interessati di comprendere i seguenti aspetti:

- l'identità del/i titolare/i del trattamento dei dati riportati nei *curricula* e le finalità e modalità del medesimo trattamento, specificando se vi siano ulteriori finalità oltre quelle connesse alla specifica ricerca di personale, o particolari modalità di organizzazione, di raffronto o di elaborazione dei dati. Devono essere indicati altresì i tempi della conservazione (anche per permettere agli interessati di poter eventualmente aggiornare ed integrare i dati), i quali devono risultare brevi e proporzionati rispetto alle finalità e modalità del trattamento;

- l'eventualità che i dati siano divulgati a terzi, individuati almeno per categorie;
- la circostanza che il conferimento dei dati è facoltativo e che la mancata indicazione di alcuni di essi può avere determinate conseguenze, invitando ad omettere dati non pertinenti in relazione all'offerta di lavoro e a manifestare per scritto il consenso al trattamento di dati sensibili (ad esempio, per quanto riguarda l'appartenenza a particolari categorie protette);
- una descrizione dei diritti riconosciuti al candidato interessato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675;
- i dati identificativi di almeno un responsabile del trattamento, ove questi sia designato (preferibilmente indicato nel soggetto preposto ai rapporti con gli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675).

Al fine di agevolare le società interessate a rendere l'informativa in conformità alle indicazioni menzionate, l'Autorità ha ritenuto utile suggerire altresì, a titolo esemplificativo, un possibile schema di informativa – riproducibile anche in parte nell'annuncio, a seconda dello spazio disponibile e della complessa utilizzazione dei dati – nonché altre formule-tipo utilizzabili anche in relazione alla richiesta di consenso, ove necessario.

Peraltro, si è pure prospettata la possibilità di evitare l'inserimento dell'intera informativa nell'annuncio, quando esigenze di spazio lo richiedano, purché siano rese agevolmente disponibili agli interessati, prima del conferimento dei dati, informazioni più dettagliate su un indirizzo *web* indicato nell'annuncio o mediante altre idonee modalità alternative (quale ad esempio un messaggio telefonico pre-registrato).

Con riferimento, invece, alla diversa ipotesi in cui i *curricula* sono inviati spontaneamente dagli interessati, i destinatari degli stessi, trovandosi di regola nell'impossibilità di fornire in via preventiva l'informativa, sono chiamati ad adempiere comunque, senza ritardo, tale obbligo in caso di successivo trattamento dei dati (sul punto meritano di essere tenute presenti anche le osservazioni già formulate nel *Provvi.* 28 dicembre 1998, in *Bollettino* n. 6, p. 119).

Per quanto attiene, poi, alla richiesta del consenso al trattamento (negli annunci, come già ricordato, impropriamente definito autorizzazione), si è sottolineato che detto consenso è necessario esclusivamente per il trattamento delle informazioni di natura sensibile che siano eventualmente fornite dai candidati (come, ad esempio, l'appartenenza a particolari categorie protette), secondo il disposto dell'art. 22 della l. n. 675/1996.

Al riguardo, si è precisato che l'acquisizione preventiva del consenso legittima il trattamento dei dati e la loro comunicazione ad aziende clienti per le sole finalità riguardanti la possibile instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione professionale e che lo stesso, se slegato da un'idonea informativa, risulta comunque invalido.

Con riguardo, invece, al trattamento di dati personali comuni, e con specifico riferimento anche alla loro comunicazione, il titolare del trattamento (qui le società di selezione) può, comunque, far ricorso alle disposizioni contenute negli artt. 12, comma 1, lett. b), e 20, comma 1, lett. a-bis), che gli consentono di prescindere dal consenso.

Il Garante ha sottolineato, infine, l'opportunità di attivare forme di collaborazione, peraltro già avviate in precedenza, con gli enti, gli organismi e le associazioni del settore, per assicurare un più ampio rispetto della legge n. 675/1996 e un'omogeneità dei comportamenti degli operatori coinvolti, anche in vista dell'adozione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro che, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2 del d.lg. n. 467/2001, prevederà anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione di annunci per finalità di occupazione e alla ricezione di *curricula* contenenti dati personali anche sensibili.

25**Sistemi informativi in materia di lavoro**

In materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro, già in passato l'Autorità è stata chiamata ad esprimersi sulle modalità di realizzazione delle procedure di informazione, con riferimento sia ad uno schema di regolamento riguardante il riordino del collocamento pubblico e istitutivo del Sistema informativo lavoro (SIL), sia alla previsione di una "scheda professionale" del lavoratore (cfr. *Relazioni 1999 e 2000*, rispettivamente pp. 34 e 37).

Nel corso del 2001, in particolare, è stato formulato un parere (*Prov. 24 aprile 2001, in Bollettino n. 19, p. 30*) relativamente a due schemi di decreti ministeriali attuativi del regolamento di semplificazione della disciplina per il collocamento ordinario dei lavoratori adottato con d.P.R. 7 luglio 2000, n. 442. Tali schemi riguardano il contenuto e le modalità di trattamento dei dati personali attinenti, rispettivamente, all'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro e alla connessa scheda professionale (artt. 4, comma 3, e 5, comma 1, d.P.R. n. 442/2000).

Come riferito nella precedente relazione annuale, l'Autorità ha rilevato il mancato recepimento, con il d.P.R. n. 442/2000, di diversi profili considerati nel provvedimento del 30 novembre 1999 (in *Bollettino n. 10, p. 27*) circa il rapporto tra i flussi di dati personali previsti, la peculiare organizzazione del SIL e la delimitazione degli obblighi di verifica dell'esattezza e della pertinenza delle informazioni, anche in termini di uniformità di disciplina sulle modalità di accesso da parte di regioni ed enti locali. A questo riguardo, ulteriori osservazioni hanno avuto ad oggetto la titolarità del trattamento dei dati relativi all'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro e, sotto diverso profilo, alcuni aspetti dello schema di decreto concernente la scheda professionale del lavoratore.

La confusa e carente tutela dei dati personali nei sistemi informativi in materia di lavoro, stratificata in più provvedimenti non sempre armonici tra loro, induce ad auspicare che una visione più organica possa essere introdotta già a partire dall'approvazione del decreto legislativo recante "*Disposizioni integrative e modifiche del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro*" approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 aprile 2002. Si impone, infatti, una valutazione più uniforme dei vari aspetti riguardanti la costituzione del Sistema informativo lavoro e le modalità di redazione della scheda professionale del lavoratore che dovrebbe sostituire il vecchio libretto di lavoro.

Statistica, ricerca scientifica e ricerca storica

26**| Statistica e ricerca scientifica**

In materia di trattamento dei dati personali per finalità di statistica e di ricerca scientifica, il Garante ha seguito, conformemente alle previsioni contenute nella legge n. 675/1996 e nel d.lg. n. 281/1999, i lavori preparatori del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuati a fini statistici in ambito Sistan e quello relativo alla statistica privata, proseguendo così l'attività che ha già condotto all'adozione dei codici deontologici dei giornalisti e degli storici; questa attività ha visto impegnati gruppi di lavoro costituiti da enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni rappresentative della variegata realtà della statistica pubblica e privata, che si sono ispirati alla disciplina comunitaria ed a documenti internazionali quali le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

La prossima emanazione dei nuovi codici, oltre a contribuire alla creazione della disciplina di settore prevista dalla normativa a protezione dei dati personali, individuerà le regole atte a calibrare l'attività statistica con il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

Lo strumento dei codici permette, inoltre, di disciplinare, con una fonte normativa flessibile e più facilmente emendabile, un settore quale quello della statistica che ha una forte connotazione tecnica. Tale strumento, infatti, essendo fondato sulla spontanea e sentita adozione da parte delle stesse categorie interessate, favorisce una più attenta osservanza delle nuove regole, il cui rispetto è comunque, grazie all'apposita previsione normativa, una "condizione essenziale" per la liceità del trattamento dei dati.

Il Garante ha altresì fornito diversi pareri all'Istituto centrale di statistica: in merito a quello relativo al questionario da adottare per la rilevazione delle convivenze nell'ambito del 14° censimento generale della popolazione e delle abitazioni (v. parere 30 luglio 2001), sono state espresse le medesime preoccupazioni precedentemente manifestate (cfr. pareri 14 marzo e 27 giugno 2001, rispettivamente in *Bollettino* n. 18, p. 37 e n. 22, p. 16), in relazione a quesiti – pur formulati con alcune precauzioni e nell'ottica del perseguimento di una rilevante finalità di interesse pubblico – idonei a rivelare informazioni, fra le più intime, delle persone interessate. Il peculiare ambito di indagine del questionario esaminato ha infatti coinvolto, inevitabilmente, dati sensibili degli interessati in relazione a particolari situazioni di coabitazione (presenza in ospedali, case di cura, istituti penitenziari, religiosi, ecc.).

È stato così ribadito l'invito a valutare nuovamente, alla luce dei principi di pertinenza e di non eccedenza enunciati dall'art. 9 della legge n. 675/1996 e dal d.lg. n. 135/1999, il carattere indispensabile delle domande inerenti alle condizioni di salute (ad es. quelle relative alle ore non lavorate in una certa settimana), o alle condizioni etnico-razziali (nazionalità, condizione di profugo/rifugiato, ecc.), e si è sottolineata altresì l'esigenza di verificare con particolare attenzione la reale necessità di disporre in dettaglio di alcune informazioni relative a comunità terapeutiche e di recupero per tossicodipendenti. Il fatto di dimorare in tali strutture, infatti, a differenza di quanto può avvenire per la presenza in altri luoghi di cura, è indice non solo di generici problemi di salute, ma consente anche di risalire alla circostanza che ha originato il "ricovero". Il Garante ha così rilevato che tale informazione poteva essere resa meno evidente, ad esempio, incorporando le notizie relative alla presenza in detti luoghi nell'ambito di quelle più generiche degli istituti assistenziali o di cura. In questo stesso senso, inoltre, è apparso più opportuno, in riferimento ai casi di "*Assistito in un centro di accoglienza per immigrati*", eliminare la specificazione "per immigrati".

Con il medesimo parere si sono espresse anche valutazioni sulla circolare inerente la costituzione degli uffici di censimento comunali e provinciali, richiamando l'attenzione, in analogia a quanto già indicato nei pareri del 14 marzo e del 27 giugno 2001, sull'importanza di procedere ad un'attenta valutazione dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità delle persone da designare quali responsabili o incaricati nelle attività di censimento. L'Autorità ha evidenziato inoltre che, per l'espletamento delle relative mansioni, tali figure necessitano di precise istruzioni, affinché le informazioni ricevute siano trattate e custodite con la massima diligenza e nel rispetto del segreto, evitando rigorosamente accessi di terzi non autorizzati ai dati ed usi degli stessi diversi da quelli previsti dal censimento.

27

Ricerca storica

Il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (pubblicato in *G.U.* n. 80 del 5 aprile 2001), il cui rispetto costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali in tale ambito, è stato elaborato da un gruppo di lavoro costituito da associazioni, fondazioni ed istituzioni rappresentative della multiforme realtà della ricerca storica e del mondo archivistico.

Il Garante è intervenuto in varie fasi della redazione del codice: promuovendone dapprima l'adozione e la sottoscrizione, così come prevede anche l'art. 6, comma 1, del d.lg. n. 281/1999, prestando successivamente la propria assistenza al gruppo di lavoro e, infine, constatando la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, in particolare all'art. 31, comma 1, lett. *b*, della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 7 del d. lg. n. 281/1999.

Tale documento completa l'impianto normativo introdotto dal decreto legislativo del 1999 e stabilisce principi di comportamento per i soggetti che trattano, per scopi storici, i dati personali conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, mirando a favorire l'attività di ricerca storica e archivistica e individuando nel contempo adeguate modalità per garantire i diritti della personalità degli interessati.

Per quanto riguarda gli archivisti, il codice definisce regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti di coloro che richiedano la consultazione di fonti storiche, mentre con riferimento agli "utenti", cioè a chiunque faccia ricerca storica, il codice individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.

Il codice prevede diversi obblighi per gli archivisti: tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, compresi quelli elettronici e multimediali, anche attraverso l'adozione di idonee misure di sicurezza; non utilizzare per uso personale le informazioni non disponibili agli utenti, di cui essi dispongano in ragione della propria attività; favorire l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o alla integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.

Il codice di deontologia e buona condotta, inoltre, non tralascia di affrontare l'aspetto delle fonti orali, prevedendo la necessità che gli intervistati esprimano il proprio consenso in modo esplicito, anche in forma verbale; e stabilendo, altresì, che gli archivi richiedano all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli interessati.

Per quanto riguarda la categoria degli utenti degli archivi, il codice stabilisce che chiunque ha libero accesso agli archivi pubblici e che i documenti devono essere utilizzati, sotto responsabilità, attenendosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità. Le eccezioni al libero accesso agli archivi pubblici riguardano i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato (consultabili dopo cinquant'anni dalla loro data) e quelli che contengono dati sensibili e giudiziari (che divengono consultabili dopo quarant'anni). Il termine è di settant'anni se i dati sono relativi allo stato di salute o alla vita sessuale, oppure a rapporti riservati di tipo familiare.

Per i documenti contenenti questo tipo di dati resta prevista la possibilità di un'autorizzazione alla consultazione prima della scadenza dei termini, rilasciata dal Ministero dell'interno, udita un'apposita commissione nella quale siedono rappresentanti della ricerca storica, degli archivi di Stato e del Garante. L'autorizzazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente.